

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEDE DI LECCE

Ricorso con istanza cautelare

Nell'interesse del Sig. Stoppa Pasquale, *[OMISSIS]* rappresentato, difeso e meglio generalizzato, giusta procura in calce dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 47

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e nei confronti dei controinteressati in atti

per l'annullamento

previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- del decreto n.6979 pubblicato in data 8 agosto 2019 dall'USR per la Puglia, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, a firma del Dirigente Giuseppina Lotito;
- della GAE della provincia di Brindisi per la classe di concorso A031 nella parte in cui non riporta il nominativo del ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione nella graduatoria ad esaurimento e nella corrispondente I fascia delle G.I. per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Premesse:

1. Il Sig. Stoppa è un insegnante che nel 2016 veniva inserito nelle GAE della provincia di Brindisi per la classe di concorso A031, in forza di un provvedimento monocratico del TAR del Lazio (n. 5704/2015) che prevedeva *“l’inclusione nella graduatoria di riferimento a ogni effetto, compresa la stipula di contratto con riserva”*.

L'Ambito Territoriale di competenza tuttavia, con decreto n.6979 pubblicato in data 8 agosto 2019, disponeva *“il depennamento dalle GaE della provincia di Brindisi per la classe di concorso A031”* con conseguente revoca dell'incarico a tempo indeterminato.

L'esclusione patita dal ricorrente è assolutamente illegittima ed immotivata in quanto il Sig. Stoppa non è destinatario di alcun provvedimento di rigetto idoneo a giustificare il comminato depennamento.

Il ricorso avanzato per conto dell'odierno ricorrente (TAR Lazio, sede di Roma, n. 9975/2016 R.G.), difatti, è ancora pendente e privo di qualsivoglia statuizione che respinga le istanze avanzate dai ricorrenti, sia cautelari sia di merito, e pertanto l'intervenuto depennamento non trova fondamento, specie in ragione della nota volontà ministeriale, palesata a chiare lettere in occasione dell'ultimo aggiornamento delle GAE, di consentire la permanenza nelle graduatorie di tutti coloro che non abbiano ricevuto sentenze di merito sfavorevoli (quindi situazioni coperte da giudicato non più modificabili) lasciando ferme le posizioni di tutti coloro che, inseriti in GAE con riserva a vario titolo, sono ancora in attesa di sentenza definitiva da parte dell'autorità giudiziaria competente, come è nel caso che ci occupa.

2. L'Amministrazione resistente non ha tenuto conto del fatto che in virtù della posizione ricoperta nella graduatoria ad esaurimento, l'istante è risultato destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2017 e che l'illegittimo depennamento dalle GAE ha determinato la revoca del detto contratto a tempo indeterminato con conseguenti ripercussioni di ingente rilevanza sulla vita professionale e personale del Sig. Stoppa.

2.1. Nello specifico il ricorrente ha orientato tutta la propria formazione al raggiungimento dell'obiettivo ultimo di divenire docente di scuola secondaria. Per tale ragione si laureava in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali presso l'Università degli Studi di Camerino a pieni voti nel giugno del 2006.

Dal 2007 il Sig. Stoppa ha lavorato nella scuola pubblica con contratti precari e saltuari (a tempo determinato anche per brevissimi periodi o per poche ore) dalla III fascia delle G.I. e, al fine coronare la propria aspirazione di vita di diventare insegnante, avendo maturato il requisito dei tre anni di servizio nella scuola, si iscriveva al c.d. PAS presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, conseguendo l'abilitazione per la classe di concorso di interesse in data 22 ottobre 2015. Tale abilitazione, per mezzo del ricorso giudiziale ancora pendente, consentiva al Sig. Stoppa di inserirsi in GAE e di essere convocato per l'agognato ruolo.

Il ruolo conseguito veniva poi confermato a decorrere dal 1 settembre 2018 con decreto del Dirigente Scolastico, previo superamento dell'anno di prova attestato da un comitato per la valutazione dei docenti.

2.2. Considerando la maggiore stabilità della propria posizione professionale dopo tanti anni di precariato, il ricorrente concretizzava anche le proprie aspirazioni di vita privata, pertanto, nel dicembre 2018 richiedeva un consistente prestito con cessione del quinto dello stipendio per far fronte ad esigenze contingenti e il 13 maggio 2019 convolava a nozze.

Il patito depennamento, dunque, tradisce il legittimo affidamento riposto dal Sig. Stoppa nell'operato dell'Amministrazione che, addirittura, nel 2016 aveva spontaneamente provveduto all'inserimento in GAE del ricorrente.

2.3. Il provvedimento che oggi si impugna, peraltro, comporta pesanti conseguenze sulla vita personale del Sig. Stoppa anche in considerazione del fatto che il medesimo presta assistenza al padre affetto da handicap grave certificato ai sensi della Legge n. 104/1992 (come da certificazioni in atti) e che egli stesso è affetto da una malattia degenerativa (nefropatia) che gli impedisce di svolgere lavori manuali pesanti; qualora il decreto di depennamento non dovesse essere annullato, e il ricorrente non venisse convocato dalla II fascia delle G.I. rischierebbe di rimanere disoccupato per il prossimo anno scolastico con evidenti e pesanti ripercussioni sulla propria vita personale.

L'esclusione del Sig. Stoppa, anche per tali ragioni, si palesa illegittima nonché viziata sotto plurimi aspetti e deve essere annullata in quanto basata su presupposti errati e comunque illegittima per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 347/2019. CONTRADDITTORIETÀ NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A.

1. Con decreto n. 6979 datato 8 agosto 2019, il Dirigente dell'USR per la Puglia, Ufficio IV, A.T. per la provincia di Brindisi, Giuseppina Lotito, ha decretato “*il depennamento dalle GaE della provincia di Brindisi per la classe di concorso A031 del prof. Stoppa Pasquale [...] – c.f. STPPQL78R15C424F -, ove lo stesso era inserito con riserva; Art. 3 – il presente provvedimento di depennamento dalle GaE provinciali determina la conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato stipulato con il ricorrenti incluso nelle GaE per effetto di provvedimento giurisdizionale cautelare*”.

Tale depennamento è assolutamente illegittimo in quanto il giudizio sulla base del quale il Prof. Stoppa è stato inserito in GAE è ancora pendente.

Il ricorso avanzato dinanzi al TAR del Lazio per l'inserimento in GAE, difatti, non ha ancora avuto sentenza definitiva né tantomeno provvedimenti di rigetto seppur provvisori.

Ne deriva che non possa invocarsi da parte dell'Amministrazione resistente alcuna motivata condizione per il legittimo depennamento dalle GAE del Sig. Stoppa il quale ancora non ha ricevuto provvedimenti di merito sfavorevoli.

L'intento di far permanere in GAE i docenti inseriti con riserva si desume dalla chiara volontà ministeriale espressa in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento intervenuto con D.M. n. 374/2019, e nessuna esclusione può essere comminata se non a seguito di sentenza di merito passata in giudicato.

2. Tale interpretazione è stata fatta propria anche da Codesto On.le TAR che, con l'ordinanza n. 453/2019 ha sospeso il decreto n. 6472 del 24 aprile 2019 di depennamento dalle GAE di alcuni docenti che, addirittura, avevano avuto dal G.A. provvedimenti sfavorevoli in fase cautelare.

Nella citata ordinanza, difatti, l'On.le TAR ripercorre l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione ove si legge testualmente: “3) *Rilevato, ai fini della decisione sull'istanza cautelare in relazione ai restanti ricorrenti, che:*

*- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 374 del 24 aprile 2019, ha fornito indicazioni a livello nazionale circa l'inserimento in graduatoria dei docenti, precisando che “**devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (...) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 8**” (art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e prevedendo, al predetto art. 1, comma 8, decreto cit., che in “forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre*

2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento”;

4) Ritenuto che con il predetto decreto:

- a) **nella parte in cui si contemplano, ai fini dell’esclusione dall’aggiornamento delle graduatorie, quei docenti che abbiano ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli”, ci si riferisca alle situazioni coperte da giudicato, come emerge dalla combinata lettura degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), del cit. decreto;**

- b) **si fornisca, per converso, la chiara istruzione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita dall’autorità del giudicato (v. art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto);**

5) Ritenuto che **l’impugnato decreto dell’Ufficio territoriale di Lecce, prot. 6472 del 24 aprile 2019 – pur volendo dare attuazione a quanto conseguirebbe dalle predette sentenze di primo grado del T.A.R. Lazio (e, correlativamente, dalle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato) e pur facendo salvi gli esiti del successivo grado di giudizio – sia in contrasto con le suddette istruzioni ministeriali, che depongono per il mantenimento in graduatoria dei docenti la cui posizione non sia ancora coperta dal giudicato (e fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui al decreto M.I.U.R. n. 374/2019);**

6) Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere la domanda cautelare in favore dei ricorrenti”.

L’atto dell’amministrazione, per tali ragioni, si manifesta *contra legem* e viola il decreto ministeriale n. 374/2019 che disciplina proprio l’aggiornamento nelle GAE. Ne deriva la totale illegittimità.

3. L’agere della P.A. si palesa contraddittorio per quanto esposto nonché in quanto, a seguito dell’inserimento in GAE, nell’individuazione del Sig. Stoppa quale destinatario del contratto a tempo indeterminato per la classe di insegnamento di interesse, sottoscritto dall’odierno ricorrente per accettazione e

dall'allora Dirigente dell'Ambito Territoriale di Brindisi, Vincenzo Nicolì, veniva espressamente riportato che *“la presente proposta per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato è sottoposta a clausola rescissoria [...] sub condizione dell'esito del merito”*.

Allo stesso modo, il contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente e del Dirigente Scolastico, Angela Albanese, in data 14 settembre 2017, riporta la dicitura *“il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giudiziale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole dell'Amministrazione”*.

L'Amministrazione, dunque, ha eseguito il decreto senza problema alcuno, in fase di giudizio pendente e con specifica nota, che ha anche valenza contrattuale, è stata inserita una clausola in cui si condiziona il tutto *“ALL'ESITO DEL MERITO”* e comunque all'esito definitivo del giudizio favorevole alla P.A.

Le condizioni previste dall'Amministrazione in tale sede non si sono verificate in quanto detto merito, ad oggi, non è ancora fissato, ma il Sig. Stoppa è stato depennato dall'Amministrazione la quale ha agito in maniera illegittima, illogica e contraddittoria, smentendo i propri atti.

La contraddittorietà e l'illogicità tra gli atti dell'Amministrazione configura la figura sintomatica dell'eccesso di potere.

Si palesa, difatti, contrasto inconciliabile tra gli atti della stessa P.A. tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione, con evidenti e gravi ripercussioni sulla posizione del ricorrente.

Anche alla luce di quanto esposto gli atti della P.A. si palesano illegittimi e affetti da plurimi vizi e, pertanto, devono essere annullati.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE

DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ DELLA P.A.

1. Come anticipato in premessa il Sig. Stoppa Pasquale, vedendo consolidarsi la propria posizione professionale, riponeva il proprio affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione il quale, tuttavia, veniva tradito.

L'USP di Brindisi, difatti, dopo avergli assegnato il ruolo ed averlo confermato a seguito del c.d. superamento dell'anno di prova intervenuto previa valutazione da parte di una commissione *ad hoc*, procedeva al depennamento dell'odierno ricorrente con conseguente revoca dell'incarico a tempo indeterminato.

Eppure l'Amministrazione aveva spontaneamente eseguito il provvedimento cautelare emesso dal TAR del Lazio adito, procedendo con l'inserimento in GAE e in I fascia delle G.I. del ricorrente nonché provvedendo alle ulteriori attività, prodromiche e successive alla conferma in ruolo, in completa autonomia senza alcun sollecito o insistenza da parte dell'interessato.

Parte ricorrente, a questo punto, orientava tutta la propria vita in base a detto intervenuto incarico, prendendo importanti decisioni di rilevanza economica e familiare.

Qualora l'illegittimo provvedimento di depennamento non fosse annullato, con conseguente ripristino della situazione preesistente, si concretizzerebbe un grave ed irreparabile danno nella sfera giuridica di parte ricorrente.

Sul punto si evidenzia che il Consiglio di Stato in numerose occasioni (su casistiche anche parzialmente diverse ma i cui principi sono richiamabili nella vicenda *de qua*), ha avuto modo di precisare che l'operato della P.A. deve avere riguardo anche dell'organizzazione della vita del ricorrente, osservando, nel rigettare l'appello del M.I.U.R., che *“l'amministrazione ha consentito l'immatricolazione dell'appellato e che, quest'ultimo, sta seguendo il corso, con tutto quanto ne discende in ordine alla organizzazione di vita; che, pertanto, in ragione dell'avvenuta esecuzione, non sussistono i presupposti per la riforma dell'ordinanza impugnata.”* (Consiglio di Stato Sez. VI 997/2013).

Come nel caso richiamato, ad avviso della scrivente difesa, non può non rilevare il profilo dell'organizzazione di vita dell'istante in quanto il ricorrente ormai dal 2017 ha organizzato la propria esistenza personale e professionale in funzione dell'intervenuta stabilizzazione lavorativa.

2. Si richiamano infine i noti principi in tema di legittimo affidamento e di consolidamento delle posizioni. Nello specifico il legittimo affidamento è principio strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario. Nel caso di specie l'affidamento sorge a seguito di un comportamento dell'Amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo al ricorrente consistente non solo nella possibilità di essere inserito in graduatoria, ma addirittura nella stipula del contratto a tempo indeterminato e nella conferma in ruolo (avvenuta con specifico procedimento amministrativo con cui la posizione giuridica e il lavoro del ricorrente sono stati posti al vaglio di una intera Commissione di valutazione). Nell'ipotesi che ci occupa, dunque, parte ricorrente ha sicuramente fondato motivo di vedere stabilizzata la propria posizione giuridica.

3. Il mancato accoglimento delle richieste di parte ricorrente, comporterebbe una gravissima violazione dei principi cardine che guidano l'operato della pubblica amministrazione, tra cui quello c.d. del legittimo affidamento che il medesimo ha riposto nell'attività amministrativa la quale gli ha permesso sinora di lavorare con un contratto a tempo indeterminato sulla base del proprio punteggio maturato nella graduatoria in parola con anni e anni di lavoro e di studio.

Un eventuale rigetto pertanto comporterebbe un irrimediabile danno al Sig. Stoppa, una palese contraddizione tra gli atti della pubblica amministrazione nonché una palese violazione dei principi cardine dell'azione amministrativa e dei principi costituzionali, primo tra tutti quello dell'articolo 97 che assicura “*il buon*

andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e dell'esigenza di tutela del singolo.

4. Ulteriormente si osserva che nel caso di specie l'Amministrazione ha, nelle more del giudizio, spontaneamente consentito l'inserimento in graduatoria e la stipula dell'incarico a tempo indeterminato di parte ricorrente. Proprio in forza di dello spontaneo adeguamento alla misura monocratica, tale da determinare una situazione "nuova", possono applicarsi i principi sanciti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6/2016, nella quale il Collegio afferma che *"In questo contesto viene in rilievo, da parte dell'Ufficio, un adeguamento spontaneo (...). Dallo svolgersi della vicenda emerge l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un atto di acquiescenza, dal che consegue la cessazione della materia del contendere sulla controversia essendo come detto sopravvenuta una situazione nuova e diversa da quella esistente al momento della proposizione del ricorso di primo grado tale da rendere certa l'inutilità di una decisione di merito. L'appellante è stata infatti inserita in graduatoria in via incondizionata e ha così ottenuto il bene della vita al quale aspirava"*.

Nel caso che ci occupa il Sig. Stoppa ha ottenuto bene della vita a cui aspirava, motivo per cui gli atti dell'Amministrazione si palesano oltremodo illegittimi e devono essere annullati.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A

Il ricorso è fondato e certamente verrà accolto.

Per quanto riportato, considerata la presenza del prescritto *fumus boni iuris* si impone, nell'immediato, l'emissione di un provvedimento cautelare monocratico che sospenda gli effetti degli atti impugnati.

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti di parte ricorrente è fondata su presupposti errati, illogici e contraddittori.

Sul *periculum in mora* si rappresenta che all'istante viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di permanere nella GAE e con

l'incarico in ruolo ottenuto e confermato con espresso provvedimento dell'Amministrazione medesima.

La concessione della misura cautelare, considerando che le prossime chiamate dalle G.A.E. saranno completate presso l'Ambito di Brindisi entro il **25 settembre p.v.**, eviterebbe il consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che si vedrebbe definitivamente sottratta la cattedra su cui lavora dal 2017.

In tale condizione il Sig. Stoppa dovrebbe sperare di ottenere la supplenza dalla II delle G.I. e, in mancanza di questa, rischierebbe addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia e per far fronte agli impegni presi e documentati in atti (vedasi a mero fine esemplificativo e non esaustivo il contratto di credito con cessione del quinto dello stipendio stipulato del ricorrente).

Come anticipato in premessa, peraltro, in considerazione del fatto che il ricorrente presta assistenza al padre affetto da handicap grave certificato ai sensi della Legge n. 104/1992 (come da certificazioni in atti) e che egli stesso è affetto da una malattia degenerativa (nefropatia) che gli impedisce di svolgere lavori manuali pesanti, il Sig. Stoppa necessita di avere un incarico che gli consenta di stare vicino alla famiglia, condizione non garantita nel caso in cui il ricorrente venisse convocato dalla II fascia delle G.I. per altro incarico a tempo determinato che potrebbe essere anche a diversi chilometri da casa.

Il ripristino della situazione precedente, con relativa riattribuzione dell'incarico garantirebbe anche il rispetto del principio della continuità didattica e tutelerebbe interessi costituzionalmente garantiti non solo del Sig. Stoppa ma anche degli studenti. L'istante, difatti, insegna presso l'Istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, seguendo le classi I i, II i, III i, nonché la I delle sezioni m, n, g, dovrà, pertanto, seguire tali classi fino alla classe V, anche in ossequio al principio della continuità didattica.

Per questi motivi, urge l'emissione di un provvedimento monocratico che abbia l'effetto di sospendere gli atti dell'Amministrazione e reinserisca l'istante nella corretta posizione in graduatoria, con ogni conseguente statuizione e il ripristino della situazione esistente al momento dell'emissione del provvedimento.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso si chiede, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o a concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

previo accoglimento dell'istanza cautelare, anche monocratica, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti in epigrafe, con l'adozione di tutte le necessarie e conseguenti statuizioni e consequenziale adozione di idonea misura cautelare volta ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura di € 325,00.

Roma, li 23 settembre 2019

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n. 168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti